

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PRESSO L.S. DARWIN E IIS ROMERO, RIVOLI

C.U.P. 26E10000210004 C.I.G. Z6D1BC6B99

TRA

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Claudio SCHIARI, nato a Susa in data 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – c.so Inghilterra 7/9, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

 \mathbf{E}

Arch. Felice Lambiase, nato a Torino, il 16/06/1961, con studio in Torino, Via Canelli n.l 87/A–P.IVA 05909240011 - iscrito all'Ordine degli Architetti della Prov. di Torino al n° 2984 dal 14/03/1990.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici n. 52-32528/2011 del 10/10/2011, è stato affidato, previo esperimento in data 18/08/2011 di una gara informale presso gli Uffici Provinciali del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici, all'arch. Felice Lambiase, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria copertura presso gli istituti scolastici "L.S. Darwin e "I.T.C. Romero" di Rivoli", viale Papa Giovanni XXIII n. 25, per un importo complessivo pari ad Euro 35.317,57;
- il contratto in questione è stato sottoscritto in data 26/10/2011 (rep. n. 589/2011);
- con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti n. 1-1540/2012 del 18/01/2012 l'appalto in parola è stato aggiudicato all'impresa individuale di I.D.C. Di Caporale Cosimo, con sede in Orbassano (TO), Viale Liguria n. 6, per un importo, a seguito del ribasso del 48,991%, pari a netti Euro 1.309.029,86, più Euro 274.896,27 per IVA di legge, per complessivi Euro 1.583.926,13;
- con verbale in data 04/05/2012, sono stati consegnati i lavori sopraindicati; gli stessi dovevano essere compiuti nel termine di 301 giorni naturali e consecutivi;

Contratto_LambiaseREV_02.doc

- con verbali in data 02/11/2012 e 14/01/2013, i lavori in parola sono stati sospesi per ottemperare alle prescrizioni dello S.Pre.S.A.L. relative ad integrazioni delle opere provvisionali ed alla nuova realizzazione di ulteriori interventi;
- con verbali in data 10/12/2012 e 08/07/2013 i lavori in oggetto sono stati ripresi ed il termine di ultimazione lavori è stato procrastinato alla data del 24/09/2013;
- con richiesta di proroga da parte dell'impresa esecutrice in data 14/08/2013, prot. n. 41280/2013, motivata dalle lavorazioni non previste e non prevedibili in fase di progetto, quali la modifica della linea di gronda e lo svuotamento del cornicione, oltre alle modifiche al P.S.C. prescritte dallo S.Pre.S.A.L., con successivo verbale datato 23/09/2013 (prot. n.163491 del 01/10/2013), è stata concessa una proroga dei tempi contrattuali pari a 90 (novanta) giorni, procrastinando l'ultimazione dei lavori alla data del 23/12/2013;
- con propria determinazione n. 37-10917/2016 del 29/4/2016 è stato risolto il contratto d'appalto n. 14355 del 22/03/2012 relativo agli interventi di manutenzione straordinaria coperture presso gli istituti scolastici "L.S. Darwin e "I.T.C. Romero" di Rivoli";
- i lavori ancora da eseguire sono stati aggiudicati con proprie determinazioni n. 37-10917/2016 del 29/4/2016(aggiudicazione provvisoria) e n. 57-16929/2016 del 04/08/2016 (aggiudicazione definitiva) alla società EDIL MA.VI S.r.l, con sede legale in Lungo Dora Voghera, 34/N Torino, P. I.V.A 04751390016 (codice fornitore 118674), seconda classificata nella procedura aperta sopra richiamata, dichiaratasi disponibile ad assumere i lavori, come espresso formalmente nella nota del 18/4/2016 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 22/04/2016 n. 50624, ed in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica necessari per l'esecuzione delle opere restanti nell'appalto in parola per un importo complessivo pari ad Euro 984.252,41;
- con propria determinazione l'appalto in questione è stato definitivamente aggiudicato alla società EDIL.MA.VI. TORINO SRL, per un importo complessivo netto di Euro 806.764,27 più IVA, per un totale di Euro 984.252,41;
- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n C.I.G. Z6D1BC6B99 e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) 26E10000210004

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL

PRESENTE ATTO

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1- Oggetto

La Città Metropolitana di Torino conferisce all'Arch. Felice LAMBIASE, dello Studio in Torino, Via Canelli n. 87/A – P.IVA 05909240011, l'integrazione dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, conferito con determinazione del dirigente del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici n. 52-32528/2011, interfacciandosi con la nuova società risultata seconda classificata, EDIL MA.VI S.r.l, affidataria degli interventi, che ancora residuano, di manutenzione straordinaria della copertura, presso gli istituti scolastici "L.S. Darwin e "I.T.C. Romero" di Rivoli", viale Papa Giovanni XXIII n. 25.

L'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è conferito ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in quanto il professionista è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 98 del decreto citato, nonché di adeguato curriculum professionale.

L'integrazione dell'incarico comprende, oltre alle attività sotto elencate, ogni ulteriore attività resa necessaria dalla risoluzione contrattuale, tra cui l'intensificazione della presenza in cantiere ed i numerosi sopralluoghi mirati allo smantellamento degli apprestamenti e al riallestimento, per consentire il riavvio dell'attività e l'adeguamento alle prescrizioni dell'ALS.

L'attività comprende, inoltre, tutte le riunioni periodiche, le ralazioni, le verifiche documentali, l'adeguamento dei piani si sicurezza, conseguenti al cambio degli operatori economici (appaltatore e subappaltatori), a seguito della risoluzione contrattuale con conseguente nuovo affidamento.

Ruolo e funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Art. 92 D.Lgs. 81/2008):

In particolare, con riferimento al completamento degli interventi di manutenzione straordinaria coperture in oggetto, il coordinatore è tenuto ad eseguire le seguenti attività:

- 1. Il coordinatore verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla "Provincia di Torino" ora "Città Metropolitana", di cui all'art. 100 del citato decreto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
- 2. Il coordinatore deve verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza attraverso l'apposizione del proprio visto di approvazione per consentirne l'accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; adegua il piano di sicurezza e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) senza che ciò costituisca titolo per ulteriori compensi, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

- 3. Il coordinatore organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione.
- 4. Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere, per tutta la sua durata, al fine del corretto espletamento di tutte le incombenze prevista dal D.Lgs. 81/2008 e di una immediata risposta e soluzione delle problematiche cantieristiche e salvaguardi della sicurezza; in ogni caso i sopralluoghi in cantiere dovranno essere svolti dal coordinatore con la frequenza ritenuta necessaria in relazione alla natura delle lavorazioni ed i relativi verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. dopo la loro emissione a seguito dell'avvenuto sopralluogo.
- 5. Il coordinatore verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
- 6. Il coordinatore segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda/unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. 3
- 7. Il coordinatore sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- 8. Il coordinatore dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza e alle norme generali di tutela; la redazione dei documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché ai criteri orientativi espressi dall'allegato al CCNL 23/05/1991 per l'edilizia, nonché tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/93; eventuali documenti integrativi e/o di variante dovranno essere prodotti in quadrupla copia cartacea e su supporto informatico.
- 9. Successivamente all'aggiudicazione l'impresa, ai sensi dell'art. 131 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, può presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento; detto coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni proposte qualora le stesse possano meglio garantire la sicurezza del cantiere;
- 10. Il coordinatore si impegna a collaborare con il datore di lavoro committente e il datore di lavoro dell'istituto scolastico presso cui si svolgono i lavori per la predisposizione del D.U.V.R.I. o per la sua integrazione se già esistente, al fine di indicare le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, c.3 D.Lgs. 81/2008;

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso, e avrà durata pari a quella dell'esecuzione dei lavori in oggetto, che ancora residuano. L'Ente si riserva di procedere alla consegna anticipata rispetto alla data di sottoscrizione.

Il pagamento della prestazione da parte della Città Metropolitana avverrà in corrispondenza degli stati avanzamento lavori principali, fatte salve le verifiche di corretta esecuzione previste dal contratto e dalla normativa vigente. La liquidazione a saldo delle prestazioni avverrà successivamente all'emissione del certificato di fine lavori.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spettera' al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avra' cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalita' di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale, relativamente ai lavori dell'appalto che ancora residuano, ammonta a complessivi **Euro 21.399,01** così ripartiti:

Totale	Euro	21.399,01
IVA 22%	<u>Euro</u>	3.858,84
Contributo Inarcassa 4%	Euro	674,62
Onorario	Euro	16.865,55

La liquidazione a saldo delle prestazioni avverrà successivamente all'emissione del certificato di fine lavori.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (All.A), riportando nella stessa le seguenti informazioni:

Città Metropolitana di Torino

Codice Ipa: cmto

Codice Univoco Ufficio: AIDPF8

Oggetto del contratto: L.S. DARWIN, IIS ROMERO, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. FELICE LAMBIASE (PROGETTO N. 35116/2010 – INT. 3, CUP J26E10000210004, CIG Z6D1BC6B99

Determinazione Dirigenziale n. 28025/2016

I termini di pagamento, a prestazione ultimata, sono di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della committenza e consegna della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale, in considerazione dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi, nonchè di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 Legge 136/2010 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Città Metropolitana di Torino si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento degli incarichi in parola, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario, di cui al precedente art. 4).

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4).

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Città Metropolitana, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare la documentazione fornita resta di piena ed assoluta proprietà della Città Metropolitana.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana.

Art. 10-Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 30 giorni nella conduzione dell'incarico, la Città Metropolitana si riserva la più ampia facoltà di scelta tra la facoltà di revocare l'incarico stesso e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Le parti danno reciprocamente atto che nei seguenti casi:

- perdurante assenza dell'incaricato dal cantiere.
- mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo nel termine prescritto (art. 1 del presente contratto), a seguito di formale richiesta,
- assenza dell'incaricato, nella fase di collaudo dell'opera,
- altre ipotesi di inadempimento o ritardo
- è ammessa per la Città Metropolitana di Torino la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 Cod. Civ.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 - Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Qualora, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, che prevedono condizioni migliorative rispetto a quelle di cui al presente contratto, la Città Metropolitana si riserva di recedere dal contratto medesimo se il professionista non acconsente a modificarne le condizioni economiche nel rispetto delle convenzioni nel frattempo intervenute.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'I.V.A., la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigente normativa di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16- Domicilio

Per quanto concerne gli incarichi affidatigli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, Via Canelli n. 87/A.

Letto, confermato e sottoscritto

Il professionista incaricato, Arch. Felice Lambiase dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto. Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,	1ì									

Il presente contratto viene redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Il Dirigente del Servizio Arch. Claudio SCHIARI Il professionista incaricato Arch. Felice LAMBIASE

Il professionista incaricato, Arch. Felice LAMBIASE, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto. Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì